

# E se facessimo un po' d'ordine?

*La situazione sulla disciplina delle acque di scarico in Italia è, a dir poco, molto variegata. Due pesi, due misure che complicano ulteriormente la vita delle aziende*



iniziano i distinguo problematici, perché il Decreto 152 (articolo 101 comma 7 punto e) demanda alle Regioni di stabilire con propria normativa quale è domestico, quale è assimilato e quale industriale. Questo causa situazioni paradossali per cui, ad esempio, le acque reflue di due alberghi simili per dimensione possono essere classificate come scarico domestico a Rimini e industriale a Firenze.

Essere classificati come domestico, assimilato o industriale non è un particolare di secondaria importanza perché, mentre per esempio per un domestico o assimilato lo scarico in fognatura è dovuto e non richiede nessuna autorizzazione particolare, lo scarico industriale richiede il rispetto di particolari limiti (di tensioattivi, COD, pH, solidi sospesi per esempio), richiede controlli continui e l'inadempienza può portare a conseguenze penali (nel caso di superamento di limiti per parametri pericolosi).

E anche all'interno della stessa categoria - industriale per esempio - poiché ogni regione ha le sue regole, si arriva a situazioni paradossali per cui, ad esempio, le lavanderie situate all'incrocio delle tre regioni Veneto, Trentino e Lombardia - ovvero nelle province di Trento, Verona e Brescia - seppur situate a pochi Km di distanza tra loro, sono sottoposte a regimi di controllo completamente diversi.

La domanda che sorge ora lecita è: è giusto che ci sia un così diverso approccio nei controlli di attività identiche come nel caso delle lavanderie citate sopra? E ancora: è giusto che attività identiche (alberghi,

...ogni regione ha le sue regole, si arriva a situazioni paradossali per cui, ad esempio, le lavanderie situate all'incrocio delle tre regioni Veneto, Trentino e Lombardia - ovvero nelle province di Trento, Verona e Brescia - seppur situate a pochi Km di distanza tra loro, sono sottoposte a regimi di controllo completamente diversi...

**L**a disciplina degli scarichi delle acque reflue è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche (Norme in Materia ambientale) Parte Terza. I pilastri su cui esso si basa sono:

- obbligo di autorizzazione allo scarico con validità di 4 anni;
- Rispetto dei limiti di emissione fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Ai fini della autorizzazione è innanzitutto necessario sapere quale sarà il recapito delle acque reflue, in particolare: acque superficiali o rete fognaria. Mentre per gli scarichi in acque superficiali vi è una legislazione che definisce parametri validi a livello nazionale e raramente derogabili, per gli scarichi in rete fognaria l'autorizzazione sarà diversa a seconda che gli scarichi siano classificati come domestici, assimilati al domestico o industriali. E qui

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS



RSA, etc.) vengano classificate diversamente a seconda della regione? A ciascuno le sue risposte, ma si tenga presente che queste differenze, relativamente ingiustificate sul piano etico e tecnico, oltre a creare una situazione di diversa competitività sul mercato, creano anche incertezze tra gli operatori. *“Dal punto di vista etico la distinzione potrebbe essere molto semplice – afferma l’ing. Raffaele Tarchiani – Laundry supplies srl & Studio Ingegneria Raffaele Tarchiani – ciò che deriva dalle famiglie è domestico. Il resto è attività commerciale o di produzione di beni e quindi non è domestico. E aggiungo: per un albergo, una casa di riposo, un ristorante o un qualunque esercizio che si avvallesse del servizio di una lavanderia industriale per lavare i tessuti o che si doti di impianti di recupero e di depurazione delle acque di scarico del lavaggio, sarebbe ragionevole pensare che venga assimilato ad uno scarico domestico poiché, così facendo, esso annullerebbe la quantità di scarichi con carico inquinante chimico e termico”.*

La distinzione è anche tecnica: la quantità degli scarichi differenzia il domestico dall’industriale e - tra l’altro - questo è stato proprio l’approccio scelto dalla Città di Prato dove, nel caso in cui il depuratore non sia realizzabile “a pie’ di ditta”, le attività pagano una sovrattassa proporzio-

nale alla quantità di scarico prodotto e tutti gli investimenti vengono finalizzati al potenziamento dell’impianto consortile. Ciò non toglie che il fatto che ogni regione possa decidere indipendentemente crea situazioni controverse e assurde. A completare il quadro caotico ci si mettono anche le sentenze di Cassazione che in alcuni casi sembrano andare contro le definizioni regionali, indicando diversamente gli scarichi, come è il caso della Sentenza (Corte di Cassazione) 17-1-2013, n. 2340 che porta a pensare ad una possibile definizione di acque reflue industriali non più basata in questo caso su una valutazione dell’inquinamento, ma esclusivamente sull’attività svolta.

Si tratta insomma di una situazione insostenibile, difficile da gestire e che lascia spazio a troppi escamotage. Ciò che serve è un riferimento unico nazionale, una definizione uguale per tutti di ciò che è domestico e ciò che non lo è, con indicazioni poi di cosa comporti la diversa classificazione (necessità di un depuratore per l’industriale? Maggiorazione delle tasse oltre una certa quantità di acqua scaricata? etc.), insomma un riferimento unico ed univoco per i lavandai e per tutti gli esercizi imprenditoriali.

*Maria Luisa Doldi*



*...per un albergo, una casa di riposo, un ristorante o un qualunque esercizio che si avvallesse del servizio di una lavanderia industriale per lavare i tessuti o che si doti di impianti di recupero e di depurazione delle acque di scarico del lavaggio, sarebbe ragionevole pensare che venga assimilato ad uno scarico domestico poiché, così facendo, esso annullerebbe la quantità di scarichi con carico inquinante chimico e termico...*

